



Gli adempimenti e le procedure in caso di operazioni con parti correlate

di Emanuele Rossi^(*)

Da un punto di vista civilistico le operazioni con parti correlate sono disciplinate sotto due diversi aspetti. Il punto 22-bis dell'art. 2427 del codice civile prevede che, in caso di rilevanza e non normalità delle condizioni di mercato, le operazioni siano evidenziate in Nota integrativa precisandone l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio.

In base all'art. 2391-bis del codice civile, gli organi di amministrazione delle società c.d. "aperte" devono inoltre adottare, secondo i criteri dettati dalla Consob, delle regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle suddette operazioni. Tali regole devono essere rese note da parte dell'organo amministrativo all'interno della relazione sulla gestione.

Ai fini definitivi, il codice civile rimanda invece a quanto previsto dallo Ias n. 24.

1. Verso un'informativa organica delle operazioni con parti correlate

Per mezzo del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, il legislatore ha voluto disciplinare in maniera organica le operazioni con parti correlate, oggetto in passato di norme non esaustive e frammentarie.

^(*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale, componente Commissione diritto societario ODCEC Roma. L'articolo è tratto dalla relazione tenuta il 12 maggio 2011 al convegno organizzato dall'ODCEC di Roma.

Prima del recente intervento normativo all'interno del codice civile non vi era nemmeno traccia della definizione di "parte correlata". Da una parte, l'art. 2428 del codice civile prevedeva l'obbligo di indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intrattenuti con **imprese controllate, collegate, controllanti** e imprese **sottoposte al controllo** di queste ultime. Ancora, il comma 5, dell'art. 2497-bis del codice civile, prevedeva che sempre nella relazione sulla gestione fossero indicati i rapporti intercorsi con chi esercitasse l'**attività di direzione e coordinamento** e con le altre società che vi fossero soggette, nonché l'effetto che tale attività avesse avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Infine, il punto 16 dell'art. 2427 del codice civile prevedeva che in Nota integrativa fossero indicati i **compensi** spettanti agli **amministratori e ai sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria.

Tali adempimenti permangono. Al fine di rendere però un'informativa di carattere sistematico, il D.Lgs. n. 173/2008 ha aggiunto il punto 22-bis, al comma 1, dell'art. 2427 del codice civile, secondo il quale vanno ora indicate in Nota integrativa le: "operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'**importo**, la **natura** del rapporto e **ogni altra informazione** necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finan-

ziaria e sul risultato economico della società”. Come disposto dall’art. 2427, comma 2, del codice civile: “ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-*bis*)... **per le definizioni di ... ‘parte correlata’**... occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea”. Con il D.Lgs. n. 173/2008 viene quindi introdotta per la prima volta una definizione di “parte correlata”, seppure in maniera **indiretta** mediante **rimando** a quanto previsto in materia dai principi contabili internazionali: nello specifico, dal **principio contabile Ias n. 24** - informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Inoltre viene determinato in modo puntuale quando un’operazione tra parti correlate deve essere oggetto di informativa in bilancio¹. Ai fini di una corretta esegesi della norma, quindi, occorre partire dalla definizione di “parte correlata” propria della prassi internazionale. Tuttavia, dato il diverso contesto in cui opera lo Ias n. 24², i contenuti di questo vanno adattati agli attuali obblighi normativi, mediante una consultazione dei documenti di prassi attualmente in circolazione: nello specifico, dell’Appendice al principio contabile nazionale Oic n. 12 - Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio e del documento *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici* diffuso dal CNDCEC in data 17 marzo 2010³.

2. Definizione di parte correlata e di operazione con parte correlata

Secondo il paragrafo 9, dello Ias n. 24 revised⁴, una parte correlata è una persona o una entità che è correlata all’entità che **redige il bilancio** (c.d. *reporting entity*). In particolare, una **perso-**

na o un suo **stretto familiare**⁵ è parte correlata della *reporting entity*, se tale persona:

- i) **controlla**, anche congiuntamente, la *reporting entity*;
- ii) ha un’**influenza notevole** sulla *reporting entity*;
- iii) è un **dirigente con responsabilità strategiche**⁶ della *reporting entity* o di una sua controllante.

mentre un’entità è parte correlata della *reporting entity*, se si verifica una delle seguenti situazioni:

- i) l’entità e la *reporting entity* fanno parte dello **stesso gruppo**;
- ii) una delle due entità è una società collegata dell’altra o partecipano in **una joint venture** (oppure è una società collegata di un membro del gruppo al quale appartiene l’altra entità o partecipa con tale membro in una *joint venture*);
- iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una **stessa terza controparte**;
- iv) una delle due entità partecipa in una **joint venture con una parte terza** e l’altra entità è una società **collegata di tale parte terza**;
- v) l’entità è un **piano per benefici successivi** alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della *reporting entity* o di una entità a quest’ultima correlata. Se è la *reporting entity* il piano, anche i datori di lavoro che lo sponsorizzano sono parti correlate alla *reporting entity*;
- vi) l’entità è **controllata**, anche congiuntamente, da una persona o un suo stretto familiare che è a sua volta parte correlata della *reporting entity*;
- vii) una persona o un suo stretto familiare che ha il controllo o il controllo congiunto della *reporting entity*, ha un’**influenza significativa** sull’entità o è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità** (o di una sua controllante).

¹ Per approfondimenti, si vedano i contributi pubblicati su questa Rivista da S. Guidantoni, *Il concetto di parte correlata ai sensi dello Ias n. 24*, in “*il fisco*” n. 1/2011, fascicolo n. 1, pag. 13; *Le informazioni nei documenti di bilancio delle operazioni con parti correlate*, in “*il fisco*” n. 6/2011, fascicolo n. 1, pag. 823; *La valutazione delle condizioni di mercato nelle operazioni con parti correlate*, in “*il fisco*” n. 9/2011, fascicolo n. 1, pag. 1323; *Il concetto di significatività nelle operazioni con parti correlate*, in “*il fisco*” n. 13/2011, fascicolo n. 1, pag. 1989.

² Quello dell’informativa di bilancio fornita in ambito Ias/Ifrs.

³ In banca dati “*fisconline*”.

⁴ Approvato con Regolamento della Commissione europea n. 632 del 19 luglio 2010.

⁵ Ai sensi del paragrafo 9 dello Ias n. 24, si intendono familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con l’entità, tra cui:

- i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

⁶ Vengono intesi per dirigenti con responsabilità strategiche, quei soggetti che: “hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa”.

Nello Ias n. 24, inoltre, sono individuate alcune situazioni che **non** necessariamente rappresentano **parti correlate**:

- a) due imprese per il solo fatto di **avere in comune un amministratore** o un dirigente con responsabilità strategiche;
- b) due imprese partecipanti, per il solo fatto di detenere il **controllo congiunto in una joint venture**;
- c) finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi e agenzie e dipartimenti pubblici, solo in ragione dei **normali rapporti d'affari con l'impresa**;
- d) un cliente, fornitore, *franchisor*, distributore o agente generale con il quale l'impresa effettua un rilevante volume d'affari, **unicamente** in ragione della **dipendenza economica** che ne deriva.

È logico però che nei casi di cui sopra l'attenzione dell'organo amministrativo deve essere massima, poiché si è in presenza di rapporti comunque **"sensibili"**.

Definiti i legami che devono sussistere tra le parti affinché queste possano essere definite "correlate", occorre quindi indagare su quando si è in presenza di un'**operazione tra parti correlate**. A riguardo, sempre il paragrafo 9 dello Ias n. 24, prevede che: "un'operazione con una parte correlata è un **trasferimento** di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, **indipendentemente** dal fatto che sia stato pattuito un **corrispettivo**". Quello che viene sottolineato nello Ias n. 24, è che l'operazione non deve essere per forza a titolo oneroso (ad esempio, finanziamento infruttifero da parte dei soci) e che il novero delle operazioni che possono intercorrere tra parti correlate è piuttosto ampio. Per fare degli esempi, sono riconducibili al *genus* delle operazioni con parti correlate:

- acquisti o vendita di materie prime, semilavorati prodotti finiti e merci;
- acquisti o vendite di immobilizzazioni;
- prestazioni di servizi;
- trasferimenti di concessioni e licenze;
- erogazione di finanziamenti;
- apporti di capitale in denaro o in natura;
- contratti di garanzia o pegno;
- impegni di fare, non fare o permettere;
- estinzione di passività per conto della società che redige il bilancio o della società per conto della parte correlata;
- retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

3. L'informativa in bilancio

Chiariti gli aspetti di carattere generale, occorre determinare quando un soggetto non Ias/Ifrs è tenuto a rendere l'apposita informativa in Nota integrativa. A tale riguardo, mentre lo Ias n. 24 prevede l'obbligo di rendicontazione per tutte le operazioni concluse fra parti correlate, il punto 22-*bis* della Nota integrativa, come accennato in precedenza, prevede l'obbligo di informativa solo quando:

- l'operazione è **rilevante**;
- essa **non** è stata conclusa a **normali condizioni di mercato**.

Riguardo al primo aspetto, il legislatore non dice altro. Occorre fare quindi riferimento ai documenti di prassi attualmente in circolazione. Sul punto risulta di particolare ausilio il documento *Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici* diffuso dal CNDCEC in data 17 marzo 2010, il quale, ai fini del **concetto di rilevanza**, fa riferimento alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Trattasi della delibera con cui l'Organo di Vigilanza sulle società quotate, ha diffuso i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, gli organi amministrativi delle **società c.d. "aperte"** devono predisporre le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate⁷. Secondo la Consob, un'operazione è ritenuta rilevante qualora almeno uno degli indici di seguito esposti, risulti **superiore alla soglia del 5%**:

- a) **indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato se redatto) della società⁸;
- b) **indice di rilevanza dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- c) **indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società.

Occorre però tenere a mente che questi indici

⁷ Sul punto si ritornerà in maniera più approfondita nel prosieguo.

⁸ Per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

sono stati diffusi con finalità diverse, rispetto a quella dell'informativa di bilancio. La Consob si è preoccupata di disciplinare la fase della presa delle decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate e non quella della rendicontazione dei relativi effetti in bilancio. Per tale motivo il CNDCEC è dell'opinione che l'indice di cui alla lettera a) non possa essere applicato ai fini dell'informativa in Nota integrativa, in quanto occorre valutare la rilevanza dell'informazione rispetto alle grandezze di bilancio dell'esercizio in cui l'**operazione è avvenuta** e non di quello precedente. Semmai, prosegue il CNDCEC, molto utile potrebbe essere l'**indice di rilevanza di acquisti e vendite di beni e servizi** (dato dal rapporto tra il corrispettivo dell'operazione e i ricavi della società), contenuto nel Documento di consultazione del 3 agosto 2009⁹. Quest'ultimo indice potrebbe risultare molto utile laddove la parte correlata sia una persona fisica e non una società, stante il fatto che gli indici di cui alle lettere b) e c) presuppongono un impianto contabile.

Un'altra considerazione fatta dal CNDCEC riguarda la soglia del 5%, sempre in riferimento al diverso contesto in cui questa opera. Come detto il documento Consob riguarda l'individuazione delle procedure che devono essere adottate dalle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, in merito alle operazioni con parti correlate. Trattando il problema dell'informativa di bilancio, la questione riguarda indistintamente tutte le società e non solo quelle di grandi dimensioni¹⁰. Poiché il concetto di rilevanza muta al mutare dei valori coinvolti, con la considerazione che laddove gli importi interessati **decregono** (come è probabile nel caso delle società "chiuse"), la soglia percentuale della rilevanza naturalmente **aumenta**¹¹, afferma il CNDCEC che in riferimento alle società "chiuse" la soglia del 5% possa essere anche **innalzata** (ad esempio, 10%).

Riguardo al secondo aspetto, ovvero la verifica che l'operazione sia stata conclusa a "non normali" condizioni di mercato, tre sono le variabili da prendere in considerazione, che se verificate

unitamente al requisito della "rilevanza" precedentemente esaminato, portano all'obbligo di informativa in Nota integrativa:

- **prezzo:** facendo sempre riferimento a quanto previsto nel principio contabile internazionale Ias n. 24, una prima distinzione che si può fare riguardo a questa variabile, è tra operazioni che prevedono un rapporto sinallagmatico ed operazioni senza corrispettivo. Le seconde, sicuramente rientreranno fra le operazioni concluse a condizioni non di mercato, richiedendo, quindi, di essere descritte in Nota integrativa. Le prime, invece, necessitano un previo controllo circa la corrispondenza del prezzo praticato, a quello desumibile da un mercato attivo di riferimento (ovvero da transazioni similari, in assenza di mercato attivo): saranno oggetto di informativa le compravendite realizzate a un prezzo differente da quanto desumibile dal mercato ovvero da altre transazioni similari;
- **motivazioni:** occorre indagare sulle motivazioni che hanno indotto al compimento dell'operazione e, in particolar modo, sul perché è stata preferita la parte correlata piuttosto che un terzo. Ad esempio, verificando che, a parità di condizioni, il costo per la fornitura di un servizio da parte di una parte correlata è stato pagato 100, nonostante si fosse a conoscenza dell'offerta da parte di un terzo per 90, tale fornitura dovrà essere oggetto di informativa in Nota integrativa;
- **modalità:** il riferimento è alle modalità con cui l'operazione è stata svolta. Ad esempio, un differimento oltre gli ordinari termini di pagamento, piuttosto che lo svolgimento di attività accessorie all'operazione solitamente non previste, comporteranno un conseguente obbligo di informativa in bilancio

Una volta verificato che l'operazione con la parte correlata deve essere fatta oggetto di informativa in bilancio, occorre verificare quali sono i dati che devono essere esposti nella Nota integrativa. A tale riguardo, il punto 22-*bis* dell'art. 2427 del codice civile prevede che l'informativa riguarda:

- l'**importo** dell'operazione;
- la **natura** del rapporto con la parte correlata;
- e **ogni altra informazione necessaria** alla comprensione del bilancio. Sul punto, nel documento CNDCEC precedentemente citato, sulla falsariga di quanto richiesto dallo Ias n. 24, viene consigliato di riportare anche gli **effetti pendenti** originati da opera-

⁹ La delibera Consob richiamata, prima dell'adozione in via definitiva, è stata oggetto di pubblica consultazione al fine di recepire, ove opportuno, i suggerimenti provenienti dalle varie autorità competenti.

¹⁰ Con il distinguo tra soggetti Ias/Ifrs e soggetti non Ias/Ifrs.

¹¹ Similmente al calcolo della materialità nelle procedure di revisione legale del bilancio.

zioni poste in essere in esercizi precedenti. Nello specifico viene suggerito di riportare l'ammontare dei **saldi in essere**, inclusi gli impegni, e: a) le loro condizioni e i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; b) i dettagli di qualsiasi garanzia fornita e ricevuta. Si pensi ad una rilevante operazione di vendita di beni conclusa con una parte correlata, a condizioni non di mercato; in tali situazioni il saldo del credito non incassato alla scadenza e la relativa svalutazione per rischio di insolvenza della controparte potrebbero essere informazioni da ritenersi comunque necessarie, se significative ai fini della corretta comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Semplificazioni ed esempi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2435-*bis* del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono limitare l'informativa richiesta dal punto 22-*bis*, alle sole operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i **maggiori azionisti** e a quelle con i **membri degli organi di amministrazione e controllo**. Riguardo al concetto di "maggiori azionisti", nell'Appendice al Principio contabile Oic n. 12 viene chiarito che, poiché manca sul punto una precisa definizione giuridica, è ragionevole ritenere che per "maggiori azionisti" debbano intendersi gli **azionisti di maggioranza** e quelli che detengono partecipazioni di **collegamento**. Di seguito viene fornita una esemplificazione di informativa in Nota integrativa, costruita sulla base delle considerazioni svolte in precedenza:

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA						
Parte correlata	Tipologia di operazione	Valore	Caratteristiche del bene o servizio	Altri elementi contrattuali	Saldo in essere al 31 dicembre	Rettifiche di valore apportate

Si è dell'opinione che in riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, seppure queste possono ridurre il raggio d'azione del concetto di operazione con "parte correlata", laddove corra l'obbligo d'informativa (ad esempio, operazione rilevante con l'amministratore unico), il *format* da seguire sia sempre quello sopra evidenziato. Ciò al fine di rendere un'informazione efficace nei confronti del lettore di bilancio.

4. Obblighi procedurali per le società "aperte": brevi cenni

Mentre gli obblighi di informativa in bilancio devono essere ottemperati da parte di tutte le società¹², con importanti semplificazioni nei confronti di quelle cui è permesso di redigere il bilancio in forma abbreviata, l'art. 2391-*bis* del codice civile prevede uno specifico obbligo in capo alle sole società che fanno ricorso al **mercato del capita-**

le di rischio. Dispone infatti detto articolo che gli organi di amministrazione delle società c.d. "aperte" sono tenuti ad adottare, secondo i criteri dettati dalla Consob, delle regole che assicurino la **trasparenza** e la **correttezza sostanziale e procedurale** delle operazioni con parti correlate. Regole da rendere note all'interno della **relazione sulla gestione**. Tali regole si applicano alle operazioni effettuate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di:

- **competenza decisionale;**
- **motivazione dell'operazione;**
- **documentazione di supporto** alle decisioni prese.

Il comma 2 dell'art. 2391-*bis*, prevede che l'organo di controllo debba **vigilare sull'osservanza** delle regole adottate e ne **riferisca nella relazione all'assemblea**.

I criteri guida per la predisposizione di detto regolamento sono stati forniti dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, cui si rimanda per una più approfondita disamina dell'argomento.

Sul punto giova sottolineare però come nel Co-

¹² Con la distinzione che, mentre i soggetti Ias/Ifrs devono fare riferimento allo Ias n. 24, i soggetti non Ias/Ifrs devono ottemperare al disposto di cui al punto 22-*bis*, dell'art. 2427 del codice civile, il quale richiama lo Ias n. 24 solo ai fini definitivi di "parte correlata".

dice di Autodisciplina delle società quotate¹³, venga raccomandata la collaborazione tra il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato per il Controllo Interno, ai fini della definizione delle modalità di approvazione delle suddette operazioni. Sempre nel Codice di Autodisciplina viene suggerito, al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, di:

- riservare alla **competenza del consiglio di amministrazione** l'approvazione delle opera-

zioni di maggiore rilievo;

- prevedere comunque il **parere preventivo di un comitato per il controllo interno** nel caso di operazioni di minore dimensione;
- affidare le trattative per la conclusione delle operazioni con parti correlate a uno o più **amministratori indipendenti** (o comunque privi di legame con la parte correlata);
- fare ricorso a **esperti indipendenti** (eventualmente selezionati da amministratori indipendenti), che facciano d'ausilio ai lavori del comitato per il controllo interno.

¹³ Reperibile sul sito www.borsaitaliana.it.